

diritto romano, l'incarico veniva affidato all'erede istituito; nel medio evo, invece, caduta la formalità dell'istituzione d'erede, prevalse l'uso, attestato vivo ancor dal periodo bizantino, di eleggere persone di fiducia, con l'incarico di provvedere e sorvegliare l'adempimento della volontà del *de cuius*¹⁾. Così anche negli statuti di Parenzo. I quali, quanto all'indole giuridica dell'istituto, lo raffigurano come un *mandatum*. Anche le donne, poi, possono fungere da esecutrici testamentarie, il che è negato a' chierici (II, 80), come più sopra fu visto. Gli esecutori testamentarii devono, infine, eseguire fedelmente il loro mandato, entro un anno e un giorno dalla morte del testatore, pena la perdita della commissaria.

Le altre disposizioni di diritto ereditario (II, 63, 81), come già gli obblighi tra i genitori e la prole, li vediamo in nesso strettissimo con la struttura particolare della famiglia: vale a dire, con la comunione patrimoniale tra coniugi per una parte, e per l'altra con la *fraterna compagna*. Anche la successione intestata, che, in generale, si delinea entro l'orbita delle due celebri novelle 118 e 127 di Giustiniano, parte, se non erriamo, dal presupposto dell'esistenza di codesti principii giuridici. Così lo statuto ammette che il padre o la madre possano, nel testamento, beneficiare un figlio o una figlia di *un mozzo di formento et uno di orxo per contento e benedixione*, senza che abbiano a pretendere altro *per istituzione d'erede, o falcidia, o legittima, eccetto che per legato*. È chiaro che qui si tratta solo di figli viventi *in fraterna compagna*, e nati da matrimonio a comunione di beni, in base al quale sia pervenuta agli stessi, al di fuori di siffatte disposizioni, in parti eguali l'eredità paterna e materna.

Quant'è all'eredità *ab intestato*, a succedere sono chiamati in prima linea i discendenti, cioè i figli, legittimi o naturali, postumi o nati, senza distinzione di sesso, che succedono tutti egualmente, salvo che anche qui ritroviamo il noto principio che i figli emancipati e divisi devono conferire nell'eredità quant'hanno avuto, viventi i genitori; per le figlie dotate è obbligo, in questo caso, della collazione della dote.

¹⁾ SOLMI, op. cit., 357, 358.